

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA, SEZ. III BIS**

R.G. n. 6667/2019

PARTI:

- **PROF. FRANCESCO ADDUCE**, con gli Avv.ti Prof. Aldo Sandulli e Benedetto Cimino

ricorrente

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato

resistente

- **PROF.SSA MARIA ANGELA ZANCA**

controinteressato

ATTI IMPUGNATI:

- **Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019**, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017;
- **esito della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente**, conosciuto in data 8 maggio 2019;
- **D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259**, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, (i) nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi

di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “*rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (art. 8, c. 10), limitatamente all’ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l’intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; *(ii)* nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “*pari o superiore a 70 punti*” (art. 8, co. 8);

- **Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138**, recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, nella parte in cui stabilisce che “*I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale*” (art. 12, co. 2);

- qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

CENSURE CONTENUTE NEL RICORSO:

- **PRIMO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 (MANCATA OSSERVANZA DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. MALFUNZIONAMENTO DEL COMPUTER IN DOTAZIONE AL CANDIDATO CAUSATO DA UN IMPROVVISO BLACK OUT.**

L’improvviso black out, risultante dal verbale di aula della prova scritta, che ha comportato l’interruzione del funzionamento delle postazioni presenti in aula, inclusa quella in dotazione all’odierno ricorrente, ha precluso al candidato la possibilità di svolgere la prova scritta in un contesto di tranquillità e concentrazione e ha comportato una notevole riduzione del tempo a disposizione per lo svolgimento

della prova: il black out è durato 40 minuti e durante tutto il tempo necessario ai tecnici per intervenire a risolvere il problema su tutte le 17 postazioni in aula, tutte bloccate, il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova non è stato interrotto, né al candidato è stato concesso un ‘tempo di recupero’ a conclusione della prova, con conseguente violazione, da parte dell’amministrazione, del soccorso istruttorio. Tale circostanza ha posto l’odierno ricorrente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati e ha comportato che, diversamente dalla *ratio* sottesa alla previsione di un procedimento tenuto con modalità telematiche, il sistema non è stato funzionale al migliore e più efficace svolgimento della prova da parte del concorrente.

- **SECONDO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 E DELL’ART. 9, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 2 E DELL’ART. 11, COMMA 1 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3 AGOSTO 2017, N. 138. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIFICATO AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE.**

In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 8, co. 5 del Bando di concorso e art. 10, co. 2 del decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138), la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, mentre nella successiva prova orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto. Nel caso di interesse tale ordine non è stato rispettato: nel corso della prova scritta del 18 ottobre 2018 (e non anche durante la prova scritta del successivo 13 dicembre 2018), ai candidati sono stati sottoposti quesiti consistenti nella soluzione di casi concreti.

- **TERZO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMI 2, 9 E 12 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E *PAR CONDICIO* TRA I CONCORRENTI. NON SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA.**

Diversamente da quanto previsto dalla norma di riferimento, (art. 8, commi 2 e 12 del Bando), la prova scritta non si è svolta in un’unica data su tutto il territorio nazionale (la prova scritta si è svolta la prima volta in data 18 ottobre 2018; la seconda volta, solo nelle regioni Sardegna e Lazio, in data 13 dicembre 2018) in tal

modo determinando anche una situazione di vantaggio per alcuni candidati: coloro che hanno svolto la prova scritta in data 13 dicembre 2018 hanno avuto a disposizione maggior tempo per la preparazione ed hanno conosciuto i quadri di riferimento, in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta, con due mesi di anticipo (i quadri pubblicati sul sito internet del MIUR in data 17 ottobre 2018, il giorno precedente la prima data degli scritti, sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018, giorno precedente la seconda data degli scritti). Tale ultima circostanza ha comportato la violazione del Bando anche nella parte in cui prescrive la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno prima della data scritta. L'eventuale interpretazione del Bando nel senso di ritenere possibile il rinvio della prova scritta per una sola regione sede di concorso, comporterebbe l'illegittimità del Bando stesso per contraddittorietà (interpretato in tal modo, il Bando finirebbe col prevedere da una parte l'unicità della prova, dall'altra la possibilità di svolgere la prova in date differenti).

- **QUARTO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE**

La soglia minima prevista per il superamento della prova scritta, pari a 70/100, è illegittima e illegittimo è il risultato cui ha condotto: la previsione dell'anzidetto punteggio, introduce una soglia minima che è superiore al parametro al quale viene ordinariamente ricollegata la c.d. sufficienza, vale a dire 6 (l'odierno ricorrente, pur costretto a svolgere la prova scritta servendosi di un computer non funzionante a causa di un improvviso black out e nonostante il minor tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, ha conseguito un punteggio finale pari a 63,25/100, dunque più che sufficiente).

CONCLUSIONI:

- **in via cautelare**, disporre, con provvedimento cautelare monocratico da confermarsi in sede collegiale, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla prova orale per l'accesso al *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche*

statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 e/o le diverse misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione del professore;

- **nel merito**, annullare tutti i provvedimenti in questa sede gravati.


Spese rifuse, ivi compresa – anche nella denegata ipotesi di compensazione delle spese – la refusione dell’importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 *bis*, d.p.r. n. 115/2002 ss.mm.ii. (T.U. spese giustizia).

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad € 325.

-

Pubblicato il 18/11/2021

N. 11891/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06667/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6667 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Adduce, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Angela Zanca, non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione

e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 (doc. 1);

- dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2);

- del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, (i) nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; (ii) nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “pari o superiore a 70 punti” (art. 8, co. 8) (doc. 3);

- del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabilisce che “I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” (art. 12, co. 2) (doc. 4);

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 (doc. 1);

- dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2);

- del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, (i) nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; (ii) nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “pari o superiore a 70 punti” (art. 8, co. 8) (doc. 3);

- del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al

corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabilisce che “I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” (art. 12, co. 2) (doc. 4);

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADDUCE FRANCESCO il 14\11\2019 :

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001205 del 1° agosto 2019 (doc. 1), recante l'approvazione della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e con il quale sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto;

- dell'avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 0035372 del 1° agosto 2019 (doc. 2), recante le istruzioni, rivolte ai vincitori del concorso, per esprimere l'ordine di preferenza tra 17 regioni disponibili;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001229 del 7 agosto 2019 (doc. 3), di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 4), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 9

agosto 2019;

- delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 5), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 28 agosto 2019;

- dell'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 6), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 agosto 2019;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0001461 del 9 ottobre 2019 (doc. 7), di depennamento della graduatoria di concorso ex art. 15, c. 4 del Bando di concorso;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Adduce Francesco il 9/11/2021: per l'annullamento

- del decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico (doc. 1), di rettifica della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 2), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 16 agosto 2021;

- dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (doc. 3), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione in data 30 agosto 2021;

- dell'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione il 31 agosto 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate con i motivi aggiunti:

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 21 giugno 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO